

Rep.

CONVENZIONE PER SUB-CONCESSIONE IN COMODATO DEI LOCALI DI PROPRIETA' DI R.F.I. S.p.a. PRESENTI NELLA EX STAZIONE DI PONTE DI PIAVE ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO INSIEME LUCIANA E MARIO" DI PONTE DI PIAVE.

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno (.....) del mese di (.....)

tra:

Il COMUNE di PONTE DI PIAVE, rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Simone Ellero, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto di detto Comune in forza del Decreto del Sindaco n° 10 del 01/10/2019, di seguito nominato "Concedente"

e

il Sig., nato a (.....) il, in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione "GRUPPO INSIEME LUCIANA E MARIO" - P.Iva/C.F.: 94129910264, di Ponte di Piave, di seguito nominato "Concessionario";

che accetta i locali siti in Ponte di Piave Via Roma n. 72 c/o l'ex stazione ferroviaria del Capoluogo per trasferirvi la sede dell'associazione.

Premesso:

1. che il Comune di Ponte di Piave ha sottoscritto un contratto di comodato d'uso con RFI S.p.a. – Rubrica n° 18/2006 il 17/03/2006 – registrato all'Agenzia delle Entrate c/o l'ufficio Venezia 2 al n° 3274 Serie 3 A Privati il 23/03/2006, dei locali non strumentali all'esercizio

ferroviario presenti c/o l'ex stazione ferroviaria di Ponte di Piave;

2. che RFI S.p.a. con lettera pervenuta in data 27/03/2018 al Prot. n° 3967, ha autorizzato, come previsto dall'art. 9 del succitato contratto di comodato, l'autorizzazione a sub-concedere i locali all'Associazione Gruppo Insieme Luciana e Mario di Ponte di Piave;

3. che l'Associazione Gruppo Insieme Luciana e Mario di Ponte di Piave intende trasferire all'interno dei suddetti locali la sede della propria Associazione oltre ad eseguire le proprie attività ricreative di volontariato;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La concessione in comodato dei locali di proprietà di RFI S.p.a. posti c/o l'ex stazione ferroviaria di Ponte di Piave in Via Roma n° 72, di seguito dettagliati ed identificati catastalmente nel Comune di Ponte di Piave al Foglio 13 Sez. A, Particella 112 ed evidenziati nella planimetria allegata in colore verde; i locali evidenziati in colore rosso, uso magazzino, devono intendersi ricompresi nell'utilizzo in comodato d'uso gratuito in promiscuità con la Pro Loco di Ponte di Piave,

- Locali vari al piano terra, Sub 5 – cat. A/10;
- Locale magazzino al piano terra, Sub 6 – cat. C/2.

Le parti sono concordi nel stabilire che il locale aula informatica, specificato in planimetria e rientrante nel perimetro “verde” dei locali oggetto di comodato, deve intendersi a disposizione del Comune di Ponte di Piave per svolgimento di corsi prevalentemente informatici, anche in esecuzione di bandi, concorsi e/o contributi promossi da enti pubblici o privati, restando il

Concessionario incaricato alla gestione delle relative attività operative.

A tal proposito si precisa che il locale aula informatica risulta dotato di apparecchiature informatiche (n° 6 PC) e di un armadio di proprietà del Concedente, mentre gli altri arredi sono di proprietà del Concessionario, così come per i restanti locali oggetto di comodato.

Art. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La concessione dei locali decorre dal 09/04/2018 al 08/04/2027 per la durata di 9 (nove) anni ed è esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.

La convenzione può essere revocata dal Comune in qualsiasi momento, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 60 giorni da comunicare all'Ass.ne Gruppo Insieme mediante pec, fax, notifica a mano o lettera raccomandata A.R.

Art. 3 – MODALITA' DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI

I locali indicati nella presente convenzione e sub-concessi in comodato, dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 4 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Per tutta la durata della convenzione, il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà di RFI e sub-concessa dal Comune di Ponte di Piave ad esso affidata.

Art. 5 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, può accedere ai locali, accertare lo stato degli stessi, effettuare tutte le verifiche e controlli necessari, secondo competenza. E' obbligato, in caso di anomalie, a darne immediata

comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – RISARCIMENTO DANNI - GARANZIE

Eventuali danni causati ai locali durante la concessione d'uso dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale, qualora non risalenti alla responsabilità dell'Amministrazione stessa.

Art. 7 – UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Il Concessionario ha il libero accesso ai locali dati in concessione, per lo svolgimento delle normali attività dell'Associazione.

Art. 8 – DIVIETO DI UTILIZZO PER ALTRE FINALITA'

Sono vietate al Concessionario le utilizzazioni della struttura per usi diversi da quanto specificato in premessa.

Art. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga:

- ad assicurare l'uso diligente dei beni da parte dei propri soci, onde evitare danni di qualsiasi genere;
- a rispettare gli impianti secondo la loro destinazione d'uso;
- a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a cusa delle attività svolte all'interno della struttura la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione Comunale;
- a garantire la pulizia e la piccola manutenzione dei locali avuti in concessione;

Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale per lavori di manutenzione straordinaria, il Concessionario non potrà accampare pretese alcuna verso il Comune.

Art. 10 – COMPETENZE DEL CONCEDENTE

Il Concedente provvede:

- alla manutenzione straordinaria degli impianti per cause non addebitabili al Concessionario;
- alle assicurazioni concernenti la struttura;
- al pagamento di tutte le utenze (energia elettrica, gas e acquedotto).

Art. 11 – VARIAZIONE DELLA CONVENZIONE A SEGUITO MODIFICHE STATUTARIE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare o revocare la presente convenzione nel caso che i locali servissero per attività organizzate dal Comune, dando avviso 30 giorni prima e in caso di sostanziali modifiche statutarie del Concessionario, tali da alterare la natura della presente convenzione.

Art. 12 – REVOCA CONVENZIONE

La presente convenzione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale in caso di:

- violazione delle norme che la disciplinano;
- utilizzo dei beni oggetto della convenzione per usi diversi;
- sostanziale modifica dello Statuto;
- comportamenti lesivi della correttezza dei rapporti fra Enti che perseguono finalità di pubblico interesse e promozione di azioni educative;
- il Concessionario può recedere dalla concessione dei predetti locali con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni nel caso in cui per i locali in argomento l'Ente proprietario RFI S.p.a. intenda procedere

all'alienazione degli stessi o per necessità di destinarli ad un uso diverso.

Art. 13 – RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Simone Ellero

IL PRESIDENTE DELL'ASS.NE GRUPPO INSIEME

Sig.

Allegati: Planimetria